



Decreto Dirigenziale n. 93 del 24/11/2010

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 7 Settore provinciale del Genio Civile - Benevento -

Oggetto dell'Atto:

L.R. 54/85 E L.R. 17/95 - PRAE. AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA COLTIVAZIONE CAVA STORICA DENOMINATA "URIA" IDENTIFICATA NEL QUADRO SINOTTICO DELLE CAVE STORICHE CON IL CODICE 62077/01, SITA NEL COMUNE DI VITULANO ALLA LOCALITA' AIA DEL PALILLO, INSISTENTE SULLE PARTICELLE NN. 31, 138 E 34 DEL FOGLIO 20, AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 6 DELLE N.T.A. DEL VIGENTE PRAE, PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI HA 1,00. SOCIETA' VITULANO MARMI S.R.L. - P.IVA: 01247060633 -

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a) che la Società Vitulano Marmi a r.l. inoltrò a questo Settore, in data 18.12.2006 - protocollo regionale n. 145464 del 14/02/2007, istanza di prosecuzione ed ampliamento della coltivazione della cava storica denominata "URIA" identificata nel quadro sinottico delle cave storiche con il codice 62077/01, ai sensi dell'art. 32, comma 6 delle N. di A. del PRAE, per una superficie complessiva di Ha 1,00 e per un periodo di anni 20;
- b) che, con nota n. 149612 del 15.02.2007, si è data comunicazione, ai sensi della legge 241/90 e s.m. ed i., dell'avvio del procedimento amministrativo;
- c) che, sulla base delle verifiche istruttorie, risultando il progetto non conforme ai dettami del PRAE, con nota n. 466417 del 23.05.2007, è stata chiesta documentazione integrativa;
- d) che, con successiva comunicazione di questo Settore n. 553454 del 20.06.2007, alla luce della direttiva del Settore Cave n. 516733 del 7.06.2007, è stato stabilito che la cava, pur ricadendo in "Area di Crisi", non rientrava nell'ambito di applicazione dell'art. 27 delle N. di A. del PRAE, bensì in quello dell'art. 32 comma 6 che prescrive una superficie complessiva autorizzabile non superiore ad 1 Ha ed una produzione annua non superiore a 1.000 mc. di prodotto lavorato;
- e) che la Società Vitulano Marmi, con nota del 16.10.2007 – prot. reg. n. 879754 del 16.10.2007, ha prodotto gli atti integrativi richiesti;
- f) che, dal successivo esame di tali atti, è scaturita l'ulteriore richiesta di integrazioni n. 1018398 del 29.11.07;
- g) che, in riscontro alla predetta nota n. 1018398/2007, la Società Vitulano Marmi, in data 14.01.2008 prot. reg. n. 41098 del 15.01.2008, ha trasmesso l'ultima integrazione con i documenti comprovanti l'avvenuto inoltro del progetto agli Enti competenti;
- h) che, in data 11.09.2009 – prot. 781051, è stata indetta e convocata la Conferenza di Servizi per il giorno 28.10.2009;
- i) che, in data 15.10.2009 prot. reg. n. 906946 del 21.10.2009, la Società Vitulano Marmi ha comunicato di aver provveduto a trasmettere a tutte le amministrazioni convocate per la Conferenza di Servizi il progetto con le relative integrazioni;
- j) che, successivamente alla seduta del 28.10.2009, se ne sono tenute altre cinque, rispettivamente in data 26.11.2009, 14.01.2010, 23.04.2010, 21.05.2010 e 18.06.2010;
- k) che, nell'ambito della Conferenza di servizi, la Società Vitulano Marmi, con nota del 3.03.2010 prot. reg. n. 193593, ha trasmesso n. 3 copie del progetto e, successivamente, in data 8.3.2010 – prot. reg. n. 207627, l'istanza di valutazione appropriata d'incidenza;
- l) che, con nota n. 245241 del 18.03.2010, questo Settore ha avviato presso il competente Settore Tutela dell'Ambiente di Napoli le procedure di Valutazione di Incidenza, trasmettendo la relativa documentazione tecnica ed amministrativa; in data 23.04.2010 - prot. reg. n. 355655, il Settore Tutela dell'Ambiente ha richiesto atti integrativi;
- m) che, in data 10.05.2010 – prot. reg. n. 417914 del 12.05.2010, la Società Vitulano Marmi, nel trasmettere la documentazione integrativa, ha inviato anche specifica dichiarazione di non assoggettabilità alla V.I.A.;
- n) che la Conferenza di Servizi, dopo vari differimenti adottati ai sensi dell'art. 14 ter della L.241/90 e s.m. ed i., è stata dichiarata chiusa nella seduta del 18.06.2010, così come da relativo verbale prot. 527665 del 18.06.2010, rinviando gli atti al procedimento amministrativo, ai sensi del comma 6 bis dell'art.14 ter della L.241/90 e s.m.

RILEVATO:

- a. che l'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri – Garigliano e Volturno, prima dell'indizione della Conferenza di Servizi, con nota n. 2950 del 9.04.2009 – prot. reg. n. 316890, aveva già espresso il suo parere favorevole con prescrizioni, ovvero *"... di subordinare gli interventi alla corretta applicazione della normativa vigente in materia, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nel D.M. LL.PP. 11.03.88, nella Circolare LL.PP. 24.09.88 n.30483 e successive norme e istruzioni"*;
- b. che il Comune di Vitulano, con Decreto n. 1 del 8.10.2009 – prot. n. 4303, trasmesso con nota n. 1998 del 30.04.2010 – prot. reg. 439017 del 19.05.2010, ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica che, così come precisato in calce alla stessa, non può avere durata superiore a cinque anni dalla data di emissione; il Comune, con la stessa nota n. 1998/2010, ha attestato che il Ministero

dell'Ambiente, cui l'autorizzazione paesaggistica era stata precedentemente inviata, non ha ravvisato motivi di annullamento dell'autorizzazione stessa;

- c. che la Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Caserta e Benvenuto, con nota prot. n. 23349 del 24.11.09 – prot. reg. n. 1025868 del 26.11.09, ha espresso parere favorevole, poi confermato, sugli atti integrativi presentati successivamente dalla società, con nota n. 18985 del 15.09.2010 prot. reg. n. 760281 del 21.09.10;
- d. che l'Ente "Parco Regionale del Taburno Camposauro", con nota n. 32 del 11.01.2010, ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
 - d.1. *"-l'intervento deve ricadere entro i limiti del perimetro di progetto e deve essere conforme all'art. 36 comma 6 della L.R. 17/95"*;
 - d.2. *"-sono vietati l'utilizzo di materiali tossici e pericolosi"*.Tale parere è stato acquisito agli atti della Conferenza di Servizi nella seduta del 14.01.2010;
- e. che la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, con nota prot. n. 4960 del 3.12.2009 – prot. reg. n. 1058975 del 4.12.2009, ha espresso parere favorevole con la prescrizione che l'inizio dei lavori di estrazione venga comunicato all'Ufficio Archeologico di Montesarchio per effettuare controlli e sopralluoghi in corso d'opera;
- f. che lo STAP Foreste di Benevento, con nota n. 2010.270363 del 26.03.2010, ha espresso parere favorevole subordinandolo al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - f.1. *i materiali lapidei di maggiori dimensioni dovranno essere separati dal materiale terroso al fine di garantire un omogeneo compattamento ed assestamento di quest'ultimo e depositati in condizioni di stabilità, in modo da non ostacolare il regolare deflusso delle acque superficiali;*
 - f.2. *dovranno essere evitati, in ogni modo, ristagni di acqua ed eventuali fenomeni di ruscellamento, prevedendo una adeguata rete di regimazione delle acque, con particolare riguardo alla protezione dei cigli di cava per evitare erosioni e dissesti, così come rappresentato nell'elaborato "planimetria con individuazione dello schema di deflusso delle acque superficiali";*
 - f.3. *i lavori dovranno essere eseguiti conformemente a quanto riportato negli elaborati progettuali a firma dell'arch. Cosimo Carone dell'ing. Raffaele Goglia e del Geol. Pasquale D'Ambrosio;*
 - f.4. *le scarpate risultino profilate secondo i parametri geotecnici dei terreni ivi esistenti, sistemate e consolidate a verde con essenze autoctone;*
 - f.5. *il recupero dovrà ispirarsi ad una filosofia di conservazione e/o di miglioramento degli attuali profili morfologici;*
 - f.6. *che il perimetro della cava venga delimitato con idonea rete metallica a tutela della pubblica e privata incolumità, all'apposizione di specifici cartelli con l'avviso di pericolo e allo sbarramento delle strade di accesso di cava, assicurandone una sempre costante manutenzione e perfetta efficienza;*
 - f.7. *che il pendio sia, di volta in volta, verificata ai fini della stabilità, in ossequio ai dettami del D.M. 11.03.88, e le ipotesi di progetto siano controllate durante l'esecuzione dei lavori e, se ne ricorrono gli estremi, si proceda con accertamenti tecnici alternativi, da sottoporre a preventiva autorizzazione degli organi competenti, nonché al Regolamento per attuazione degli interventi di Ingegneria Naturalistica nel territorio della Regione Campania con Deliberazione di Giunta Regionale N°3417 del 12/07/02;*
- g. che la Comunità Montana del Taburno, con nota n. 1692 del 7.04.2010 – prot. reg. n. 321762 del 13.04.2010, ha autorizzato ai soli fini del vincolo idrogeologico i lavori in oggetto indicati a condizione che vengano rispettate le prescrizioni previste nel predetto parere n. 2010.270363 del 26.03.2010 dello STAP Foreste di Benevento;
- h. che in data 10.05.2010 – prot. reg. n. 417914 del 12.05.2010, la Società Vitulano Marmi ha inviato la dichiarazione di non assoggettabilità alla V.I.A. Questo Settore, verificata la dichiarazione e gli elaborati progettuali, ha ritenuto che il progetto, effettivamente come dichiarato, corrispondesse alla fattispecie prevista al punto VI lett. G dell'allegato C del Regolamento regionale n. 2/2010 – "Disposizioni in materia di V.I.A." e, pertanto, potesse essere escluso dalla procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A.;
- i. che, con D.D. n. 823 del 16.07.2010, Il Settore Tutela dell'Ambiente ha espresso il parere favorevole di Valutazione di Incidenza con le seguenti prescrizioni:

- i.1. *si dovrà provvedere ad elevare gradualmente le quote di ogni singolo gradone (dal centro alle zone laterali) in modo tale da rendere uguali le quote delle pedate (nel tratto terminale delle pedate di ciascun gradone) con la quota della superficie limitrofa al gradone stesso;*
- i.2. *le scarpate sommitali come rappresentate nella tavola integrativa del maggio 2010, detta "Planimetria particolareggiata di intervento – scala 1:500", ai grafici S2 e S3, dovranno essere conformate in modo da avere un'inclinazione rispetto all'orizzontale non superiore ai 45° provvedendo, ai fini della realizzazione e del controllo nel tempo di tali interventi da parte del competente Settore del Genio Civile di Benevento, all'incremento dimensionale del gradone di appoggio su cui deve essere realizzata la scarpata a riporto;*
- i.3. *ai fini dello smaltimento delle acque provenienti dalla cava, prima che le stesse vengano immesse nell'individuato tombino per poi essere successivamente inviate nel torrente "Pizzo", dovrà essere realizzata, nel piazzale di cava, un'apposita vasca di raccolta opportunamente impermeabilizzata che, a conclusione dei lavori estrattivi, dovrà essere smantellata e ritombata con materiali provenienti dallo stesso sito. Dovranno inoltre essere garantite attraverso periodici controlli sulle stesse acque di raccolta prima che pervengano al tombino di smaltimento, le necessarie analisi volte a verificare la presenza di eventuali inquinanti;*
- i.4. *il ripristino vegetazionale dovrà prevedere la formazione di una idonea coltre di terreno vegetale in grado di ricevere prima le essenze erbacee, poi quelle arbustive e successivamente quelle arboree: in tal senso è opportuno prevedere una coltre di terreno di almeno 20 cm sulle scarpate e di almeno 50cm sulle pedate modellate in contropendenza verso l'interno (circa il 5%), ed inoltre la semina delle essenze erbacee (miscuglio di essenze scelte sulla base delle indagini vegetazionali come indicate nella Relazione Agronomica) dovrà essere operata, sia sulle scarpate che sulle pedate, almeno 2 anni prima del successivo impianto in sequenza delle essenze arbustive ed arboree;*
- i.5. *tutte le operazioni colturali atte a favorire ed agevolare l'attecchimento delle specie, nonché le cure colturali successive all'impianto, compresa l'irrigazione (per la quale andrà predisposto apposito impianto atto a garantire, tra l'altro, l'erogazione localizzata del flusso idrico in corrispondenza delle essenze arbustive ed arboree), dovranno essere garantite fino al completo attecchimento delle specie arbustive e arboree impiantate;*
- i.6. *le specie vegetali da utilizzare per il ripristino vegetazionale nonché la densità ed il sesto di impianto per le essenze arboree ed arbustive dovranno rispondere all'esigenza di ricreare un ambiente "naturaliforme" quanto più possibile simile al contesto di riferimento; in tal senso le previsioni riportate nella Relazione Agronomica e nella relazione paesaggistica dovranno essere strettamente osservate, anche in riferimento alle specie erbacee, arbustive ed arboree da impiantare;*
- i.7. *gli interventi di Ingegneria naturalistica previsti per il rimodellamento morfologico delle superfici di cava dovranno rispettare quanto previsto dal "Regolamento per l'attuazione degli interventi di Ingegneria Naturalistica nel territorio della Regione Campania" di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 574 del 22 luglio 2002 e dal relativo allegato tecnico;*
- i.8. *la viabilità interna alla cava, gradualmente inверdita con il progredire del recupero ambientale, dovrà essere strutturata in modo da consentire l'accesso a tutti i gradoni fino al completo attecchimento delle essenze vegetali, onde consentire le cure colturali che dovranno protrarsi per periodo minimo di 2 anni successivi all'impianto delle essenze arboree;*
- j. *che, in data 1 10.2010 – prot. reg. n. 794805 del 4.10.2010, è stato trasmesso l'atto di ricognizione Rep. n. 20642 del 29.09.2010 del Notaio Sabatelli Sandra di Vitulano (BN) concernente il titolo di proprietà e disponibilità dei suoli ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L.R. n. 54/85 e smi.*

PRESO ATTO:

- a. dell'istruttoria espletata da questo Ufficio prot. reg. n. 942754 del 24.11.2010;
- b. della nota prot. 942755 del 24.11.2010 con la quale il Responsabile del Procedimento, nel trasmettere la bozza del presente atto, dichiara di aver verificato tutte le note, certificazioni e documenti in esso menzionati attestandone la validità ed autenticità.

CONSIDERATO:

- a. che il progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava, sul quale si sono espressi favorevolmente gli Enti interessati alla Conferenza di Servizi, è costituito, nello specifico, dai seguenti elaborati che, di fatto, illustrano l'esecuzione del progetto nel rispetto delle norme del PRAE:
 - a.1. Allegato 01 – Dicembre 2006 – Relazione Tecnica con elaborati cartografici e documentazione fotografica;
 - a.2. Allegato 03 – Dicembre 2006 – Relazione Agronomica;
 - a.3. Allegato 01 – Ottobre 2007 – Elaborati cartografici e documentazione fotografica;
 - a.4. Allegato 03 – Ottobre 2007 – Relazione geologico-tecnica con elaborati cartografici e analisi geotecniche;
 - a.5. Allegato 04 – Ottobre 2007 – Particolari costruttivi;
 - a.6. Allegato 01 – Ottobre 2009 – Relazione Paesaggistica;
 - a.7. Elaborato integrativo – Novembre 2009 – Relazione tecnica descrittiva sulla tipologia dei lavori a farsi e sullo schema di deflusso delle acque superficiali;
 - a.8. Elaborato integrativo – Novembre 2009 – Planimetria catastale con individuazione delle superfici oggetto d'intervento;
 - a.9. Elaborato integrativo – Novembre 2009 – Relazione Valutazione d'Incidenza con elaborati cartografici e documentazione fotografica;
 - a.10. Elaborato integrativo – Gennaio 2010 – Computo dei volumi di estrazione;
 - a.11. Elaborato integrativo – Maggio 2010 – Relazione Tecnica;
 - a.12. Elaborato integrativo – Maggio 2010 – Relazione Paesaggistica;
 - a.13. Elaborato integrativo – Maggio 2010 – Planimetria particolareggiata di intervento;
 - a.14. Elaborato integrativo – Maggio 2010 – Planimetria di intervento con individuazione dello schema di deflusso delle acque superficiali;
 - a.15. Elaborato integrativo – Maggio 2010 – Piano Finanziario;
- b. il progetto di coltivazione e recupero ambientale prevede la canonica coltivazione a gradoni di altezza m. 5 e pedata m. 10 e risulta articolato in n. 5 fasi, a loro volta distinte in complessivi 20 lotti esecutivi della durata di 12 mesi ciascuno; per ogni lotto è prevista la coltivazione ed il contestuale recupero ambientale;
- c. il progetto di recupero ambientale, nelle sue linee di sistemazione finale, persegue i criteri di ricomposizione ambientale previsti dal PRAE, ricostruendo i caratteri ambientali esistenti prima dello sfruttamento della cava;
- d. la cava si sviluppa su di una superficie di mq. 8.291 ed è previsto un volume complessivo di estrazione pari a mc. 21.364,20 di cui mc. 12.818,52 di blocchi di marmo e mc. 8.545,68 di pietrame calcareo.

RITENUTO:

- a. che sussistono le condizioni tecniche ed amministrative per l'esecuzione del progetto di coltivazione e recupero ambientale attese anche le autorizzazioni e i pareri favorevoli di tutti gli Enti interessati alla Conferenza di Servizi indetta in data 11.09.2009 – prot. 781051;
- b. che l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Vitulano in data 8.10.2009, così come precisato in calce alla stessa, ha durata di cinque anni nel rispetto dall'art. 146 comma 4 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, così come integrato e corretto dal D.Lgs. 29.03.2008 n. 63 e, pertanto, la stessa scade il 8.10.2014;
- c. che l'art. 32 comma 6 ed il combinato disposto dell'art. 89 comma 14 delle N. di A. del PRAE consentono la coltivazione della cava in area vincolata previo nulla-osta dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo;
- d. che, pertanto, l'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale va limitata all'arco temporale di vigenza della predetta autorizzazione paesaggistica comunale;
- e. che, in tale arco temporale, corrispondente ad anni 4, risultano eseguibili, secondo gli atti progettuali ed il cronoprogramma dei lavori, n. 4 lotti funzionali di coltivazione e recupero ambientale a partire da monte e scendendo verso valle;
- f. che, in particolare, secondo tale metodologia operativa, i 4 lotti interessati ricadono n. 2 nella fascia "a" e n. 2 nella fascia "b" (quelli della zona ovest posizionati più a monte), ovvero quelli numerati dal n. 1 al n. 4 nel cronoprogramma che sviluppano un volume complessivo di estrazione di mc. 4448,04 di cui mc. 2668,82 di blocchi di marmo e mc. 1779,22 di pietrame calcareo;

- g. che la Società ha stipulato la convenzione con il Comune di Vitulano in data 21.10.2005 Rep. n. 648;
- h. che il recupero ambientale deve essere garantito da apposita polizza fidejussoria secondo quanto disposto dall'art. 6 della L.R. n. 54/85 e smi per un capitale massimo di €. 45.260,00 pari all'intero importo del piano finanziario ed avente durata di tre anni superiore a quella dell'autorizzazione, secondo quanto disposto dall'art. 13 comma 1 delle N. di A. del PRAE.

VISTO:

- a. il D.P.R. 09.04.1959 n. 128;
- b. la L.R. 13.12.1985 n. 54 e s.m. ed i.;
- c. la L. 241/90 e s.m. ed i.;
- d. il D. Lgs n. 624/96;
- e. l'art. 4 del D Lgs. n. 165/2001;
- f. il P.R.A.E.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Geol. Maurizio L'Altrelle e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento,

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati, in virtù dei poteri conferiti con Deliberazione di G.R. n. 3153 del 12.05.95 e successivo D.P.G.R.C. n. 7018 del 21.07.95, alla Società Vitulano Marmii a r.l. con sede in Napoli alla Via D. Morelli n. 27 - Amministratore Unico sig. Esposito Gennaro nato a Napoli il 14.07.1960, P. IVA: 01247060633:

- 1. ai sensi dell'art. 32 comma 6 delle Norme di Attuazione del PRAE, di autorizzare la prosecuzione ed ampliamento della coltivazione e recupero ambientale della cava storica denominata "URIA", identificata con il codice PRAE 62077/01, sita nel Comune di Vitulano alla località Aia del Palillo, insistente sulle particelle nn. 31, 138 e 34 del foglio 20 corrispondente ad una superficie di mq. 8.291 e per un volume complessivo di estrazione pari a mc. 21.364,20 di cui mc. 12.818,52 di blocchi di marmo e mc. 8.545,68 di pietrame calcareo;
- 2. che, allo stato degli atti, la durata dell'autorizzazione dei lavori di coltivazione e recupero ambientale è subordinata alla validità dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Vitulano in data 8.10.2009 che, così come precisato in calce alla stessa, ha durata di cinque anni dalla sua emissione nel rispetto dall'art. 146 comma 4 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, così come integrato e corretto dal D.Lgs. 29.03.2008 n. 63, per cui la scadenza della presente autorizzazione è fissata alla data del 8.10.2014, fatta salva ulteriore proroga nel caso di rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica e previa verifica della corretta esecuzione dei lavori di coltivazione e recupero ambientale e di tutte le prescrizioni impartite;
- 3. che, pertanto, prima della scadenza della presente autorizzazione, dovranno essere completati i lavori di coltivazione e contestuale recupero ambientale dei primi 4 lotti, che prevedono un volume complessivo di estrazione pari a mc. 4448,04 di cui mc. 2668,82 di blocchi di marmo (prodotto lavorato) e mc. 1779,22 di pietrame calcareo, così distinto per ogni lotto esecutivo dei lavori, ciascuno della durata di 12 mesi:
 - 3.1. I lotto: pietrame calcareo mc. 482,83; blocchi di marmo mc. 724,24;
 - 3.2. II lotto: pietrame calcareo mc. 482,83; blocchi di marmo mc. 724,25;
 - 3.3. III lotto: pietrame calcareo mc. 406,78; blocchi di marmo mc. 610,17;
 - 3.4. IV lotto: pietrame calcareo mc. 406,78; blocchi di marmo mc. 610,16;
- 4. che gli elaborati descrittivi e progettuali della coltivazione e recupero ambientale, dettagliatamente elencati alla lettera "a." dei "CONSIDERATO", sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; gli stessi elaborati dovranno essere tenuti a disposizione, unitamente al suddetto provvedimento di autorizzazione, presso la cava per la vigilanza mineraria e per gli ulteriori controlli degli Enti preposti;
- 5. che le prescrizioni degli Enti, testualmente richiamate nei "RILEVATO", costituiscono elemento pregnante della presente autorizzazione e vanno pedissequamente osservate;
- 6. che, in particolare, dovranno essere osservate le prescrizioni di cui al D.D. n. 823 del 16.07.2010 del Settore Tutela dell'Ambiente di seguito trascritte:

- 6.1. *si dovrà provvedere ad elevare gradualmente le quote di ogni singolo gradone (dal centro alle zone laterali) in modo tale da rendere uguali le quote delle pedate (nel tratto terminale delle pedate di ciascun gradone) con la quota della superficie limitrofa al gradone stesso;*
- 6.2. *le scarpate sommitali come rappresentate nella tavola integrativa del maggio 2010, detta "Planimetria particolareggiata di intervento – scala 1:500", ai grafici S2 e S3, dovranno essere conformate in modo da avere un'inclinazione rispetto all'orizzontale non superiore ai 45° provvedendo, ai fini della realizzazione e del controllo nel tempo di tali interventi da parte del competente Settore del Genio Civile di Benevento, all'incremento dimensionale del gradone di appoggio su cui deve essere realizzata la scarpata a riporto;*
- 6.3. *ai fini dello smaltimento delle acque provenienti dalla cava, prima che le stesse vengano immesse nell'individuato tombino per poi essere successivamente inviate nel torrente "Pizzo", dovrà essere realizzata, nel piazzale di cava, un'apposita vasca di raccolta opportunamente impermeabilizzata che, a conclusione dei lavori estrattivi, dovrà essere smantellata e ritombata con materiali provenienti dallo stesso sito. Dovranno inoltre essere garantite attraverso periodici controlli sulle stesse acque di raccolta prima che pervengano al tombino di smaltimento, le necessarie analisi volte a verificare la presenza di eventuali inquinanti;*
- 6.4. *il ripristino vegetazionale dovrà prevedere la formazione di una idonea coltre di terreno vegetale in grado di ricevere prima le essenze erbacee, poi quelle arbustive e successivamente quelle arboree: in tal senso è opportuno prevedere una coltre di terreno di almeno 20 cm sulle scarpate e di almeno 50cm sulle pedate modellate in contropendenza verso l'interno (circa il 5%), ed inoltre la semina delle essenze erbacee (miscuglio di essenze scelte sulla base delle indagini vegetazionali come indicate nella Relazione Agronomica) dovrà essere operata, sia sulle scarpate che sulle pedate, almeno 2 anni prima del successivo impianto in sequenza delle essenze arbustive ed arboree;*
- 6.5. *tutte le operazioni colturali atte a favorire ed agevolare l'attecchimento delle specie, nonché le cure colturali successive all'impianto, compresa l'irrigazione (per la quale andrà predisposto apposito impianto atto a garantire, tra l'altro, l'erogazione localizzata del flusso idrico in corrispondenza delle essenze arbustive ed arboree), dovranno essere garantite fino al completo attecchimento delle specie arbustive e arboree impiantate;*
- 6.6. *le specie vegetali da utilizzare per il ripristino vegetazionale nonché la densità ed il sesto di impianto per le essenze arboree ed arbustive dovranno rispondere all'esigenza di ricreare un ambiente "naturaliforme" quanto più possibile simile al contesto di riferimento; in tal senso le previsioni riportate nella Relazione Agronomica e nella relazione paesaggistica dovranno essere strettamente osservate, anche in riferimento alle specie erbacee, arbustive ed arboree da impiantare;*
- 6.7. *gli interventi di Ingegneria naturalistica previsti per il rimodellamento morfologico delle superfici di cava dovranno rispettare quanto previsto dal "Regolamento per l'attuazione degli interventi di Ingegneria Naturalistica nel territorio della Regione Campania" di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 574 del 22 luglio 2002 e dal relativo allegato tecnico;*
- 6.8. *la viabilità interna alla cava, gradualmente inverdita con il progredire del recupero ambientale, dovrà essere strutturata in modo da consentire l'accesso a tutti i gradoni fino al completo attecchimento delle essenze vegetali, onde consentire le cure colturali che dovranno protrarsi per periodo minimo di 2 anni successivi all'impianto delle essenze arboree;*
7. *che la validità del presente Decreto è subordinata alla stipula e presentazione della polizza fidejussoria nei termini di cui all'art. 6 della L.R. n. 54/85 e s.m.i, per un capitale massimo di €. 45.260,00 pari all'intero importo del piano finanziario ed avente durata di tre anni superiore a quella dell'autorizzazione, secondo quanto disposto dall'art. 13 comma 1 delle N. di A. del PRAE.*
8. *che, preliminarmente all'inizio dei lavori, va verificata l'osservanza di tutte le prescrizioni contenute agli artt. 38, 39 e 40 delle N. di A. del PRAE, redigendosi, in particolare, apposito "verbale di delimitazione" dell'area autorizzata così come da comma 6 dello stesso art. 40 delle Norme;*
9. *che, al di là di quanto già previsto in progetto, vanno pure rispettate le disposizioni di cui all'art. 47 delle N. di A. del PRAE ed in particolare quelle indicate al comma 2;*

10. che, almeno otto giorni prima dell'inizio dei lavori, l'esercente è tenuto a darne comunicazione a questo Settore, indicando, tra l'altro, le nomine del Direttore responsabile di cava e di tutte le figure responsabili addette alla sicurezza in cava, redigendo apposito D.S.S. previsto dal D.Lgs n.624/96;
11. che la mancata esecuzione degli interventi di recupero darà luogo all'attivazione delle procedure di cui all'art. 15 - comma 1 - lettera d) delle N. di A. del PRAE;
12. che, in relazione al presente titolo autorizzativo ed a quanto disposto dall'art. 16 delle N. di A. del PRAE, la Convenzione già stipulata con il Comune di Vitulano in data 21.10.2005 -Rep. n. 648, va dovutamente aggiornata;
13. che sono a carico della Società gli obblighi relativi al versamento del contributo annuo regionale dovuto ai sensi della L.R. 15/05 e di quello ambientale ai sensi dell'art. 19 della L.R. n.1/2008.

DISPONE

1. che il presente provvedimento sia trasmesso:
 - 1.1. in via telematica, per competenza o conoscenza o norma;
 - 1.1.1. All'Assessore ai LL.PP. e Cave;
 - 1.1.2. Alla Regione Campania – Coordinatore A.G.C. LL.PP. ;
 - 1.1.3. Alla Segreteria di Giunta;
 - 1.1.4. Al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
 - 1.1.5. Al Settore stampa, documentazione e B.U.R.C.
 - 1.1.6. Alla Regione Campania - Settore Cave – Napoli;
 - 1.1.7. Alla Regione Campania – S.T.A.P. Foreste – Benevento;
 - 1.1.8. Al Settore Tutela dell'Ambiente – Napoli;
 - 1.2. per competenza o conoscenza o norma:
 - 1.2.1. Al Comune di Vitulano
 - 1.2.2. Al Corpo Forestale dello Stato Coordinamento Provinciale di Benevento;
 - 1.2.3. Alla Comunità Montana del Taburno;
 - 1.2.4. All'Amministrazione Provinciale di Benevento;
 - 1.2.5. Al Comando Carabinieri Stazione di Vitulano;
 - 1.2.6. All'Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro – Cautano;
 - 1.2.7. Alla Soprintendenza per i Beni Archeologici – Salerno;
 - 1.2.8. Alla Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici – Caserta;
 - 1.2.9. All'Autorità di Bacino Liri Garigliano Volturno Caserta;
 - 1.3. per la notifica al titolare dell'autorizzazione:
 - 1.3.1. Al Comune di Napoli.

Avverso il presente provvedimento, in relazione ai contenuti della legge 241/90 e s.m. ed i., potrà essere prodotto ricorso al TAR entro sessanta giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dott. Vincenzo Sibilio